REGOLAMENTO (CEE) N. 862/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1990

che rettifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che da una verifica effettuata è risultata l'esistenza di un errore nella versione francese e greca del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88 [4]; che è necessario pertanto rettificare detto regolamento per quanto riguarda la natura dell'inventario materiale dei prodotti detenuti dagli organismi ammassatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella versione francese del regolamento (CEE) n. 626/85, all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Les organismes stockeurs procèdent à un premier inventaire physique des produits qui sont en stock le dernier jour du mois de février, à minuit (heure locale), de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle des produits ont été achetés.

Des inventaires physiques sont faits par la suite pour les produits en stock le 31 août de chaque année à minuit (heure locale). »

2. Nella versione greca del regolamento (CEE) n. 626/85, all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Οι οργανισμοί αποθεματοποίησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν σε μια πρώτη φυσική απογραφή των προϊόντων που βρίσκονται στο απόθεμα την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, στις 24.00 (τοπική ώρα), του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αγοράστηκαν τα προϊόντα.

Μεταγενέστερη φυσική απογραφή πρέπει να γίνει για τα προϊόντα που βρίσκονται στο απόθεμα στις 31 Αυγούστου κάθε έτους, στις 24.00 (τοπική ώρα). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.